



Sentenza n. 19 del 2022

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis

decisione del 10 gennaio 2022, deposito del 25 gennaio 2022

comunicato stampa del 25 gennaio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 180 del 2020

parole chiave:

ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – STRANIERO – REDDITO DI CITTADINANZA
– REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 1, lettera a), numero 1 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 marzo 2019, n. 26](#).

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 31, 38 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ([CEDU](#)) e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([CDFUE](#)).

dispositivo:

manifesta inammissibilità; non fondatezza

In data 10 luglio 2020, il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 del d.l. n. 4 del 2019 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»). Tale disposizione prevede che, **al fine di richiedere il Reddito di cittadinanza (Rdc)**, i cittadini di paesi terzi rispetto all'UE siano **in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**.

Nel giudizio *a quo* E. L., cittadina nigeriana, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* del Codice di procedura civile affinché fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento dell'INPS. Tale comportamento consisteva nell'aver impedito alla ricorrente di presentare domanda volta all'erogazione del Rdc, in quanto straniera non titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale. La ricorrente chiedeva che venisse data diretta applicazione all'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, previa rimessione della questione di costituzionalità dell'articolo 2, comma 1, lettera a), d.l. n. 4 del 2019 **nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro ex d.lgs. n. 40 del 2014 o di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998**.

Dato che E. L. era in possesso di tutti gli altri requisiti per il riconoscimento della Rdc, il Tribunale rimettente considera rilevante la questione di legittimità costituzionale. Sul piano della non manifesta

infondatezza il giudice di Bergamo osserva che il RdC è esplicitamente qualificato «livello essenziale delle prestazioni» e costituisce una «misura [...] di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale» (art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito). Sempre secondo il giudice rimettente, anche nel caso in cui il RdC fosse considerato «prestazione estranea al nucleo dei diritti essenziali», la limitazione prevista dalla norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza. In particolare, i restringimenti che il legislatore potrebbe operare in ordine all'individuazione dei beneficiari di determinate misure sociali devono rispondere ad una «ragionevole correlazione» tra la condizione cui è subordinato il beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne definiscono la *ratio*. Nel caso di specie, la norma censurata finirebbe per penalizzare, «senza alcuna apprezzabile ragione e anzi in aperto contrasto con l'intento legislativo», «proprio i nuclei familiari più bisognosi», dati i requisiti necessari per ottenere il permesso di lungo periodo.

Dichiarate inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 20 e 21 CDFUE, prive di adeguata motivazione, la Corte dichiara non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati, sostanzialmente aderendo alle tesi proposte nel giudizio dall'INPS e dall'Avvocatura dello Stato. Dopo aver ricostruito in via preliminare la disciplina relativa al RdC, la Corte ritiene innanzitutto non fondata la questione sollevata in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di RdC e in particolare la sent. n. 126 del 2021, la Corte ribadisce che «la disciplina del RdC definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile [...] diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona [...]».

Sulla base di tale osservazione, viene ribadito che **il RdC pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.** A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale. Sulla base di tale natura del **RdC sono giudicate non fondate anche le questioni sollevate** in ordine all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU.

Infine, sono ritenute infondate anche le questioni sollevate in via subordinata in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Data la natura del permesso di soggiorno di lungo periodo, strumento concesso qualora ricorrano una serie di presupposti che testimoniano la relativa stabilità della presenza sul territorio del richiedente, per la Corte non è irragionevole che il legislatore lo abbia previsto come requisito necessario all'ottenimento del RdC. La peculiare natura dello strumento, **i cui obiettivi implicano una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, non rende irragionevole che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, lo abbia destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato.**

Stefano Bargiacchi